

ALLEGATO "C" AL ROGITO N. 277

**STATUTO DELLA "FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI
SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO"**
TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - STRUTTURA

ART. 1

E' costituita a norma dell'art. 36 del CC una Associazione denominata: "**FI-
TELAB - FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI SANITARI DI LA-
BORATORIO BIOMEDICO**".

La FITELAB aderisce, quale membro effettivo, alle Associazioni Professionali Europee e Internazionali aventi i medesimi scopi.

La sede legale della Federazione è ubicata in territorio italiano in Siena (SI), Via Monastero n.9.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede in altro indirizzo; tale variazione non è da considerarsi modifica statutaria. Può essere eletta quale sede operativa della Federazione la sede dell'Associazione alla quale appartiene il Presidente pro-tempore della Federazione.

La Federazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre città italiane e straniere.

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

La Federazione è apartitica, apolitica, indipendente, senza finalità sindacali e senza finalità di lucro.

ART. 3

La Federazione è formata da Associazioni di categoria, Nazionali e/o Regionali, che rappresentano i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, D.M. n. 746 del 26 settembre 1994 e successive norme relative al suddetto profilo professionale, i laureati magistrali di area tecnico diagnostica nell'ambito professionale delle tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico e i laureati magistrali in biotecnologie mediche in possesso del titolo abilitante alle funzioni di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ivi compresi anche cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo abilitante in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia o all'estero, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base di normative dell'Unione Europea. La Federazione è formata altresì da Associazioni/ Società Scientifiche che, per gli scopi e oggetti istituzionali, siano compatibili e sinergiche alle finalità della presente federazione;

TITOLO II - SCOPI

ART.4

La Federazione ha per scopo:

1. La Federazione si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei professionisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare le conoscenze e l'approfondimento scientifico della professione ai fini della utilità per la collettività;
2. promuovere la costituzione di Associazioni Regionali di categoria su tutto il territorio nazionale al fine di sviluppare al massimo e capillarmente la propria attività, in difesa e nell'interesse dei professionisti;
3. coordinare e promuovere incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico attinenti la professione al fine di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche, la formazione e



la ricerca;

4. definire e promuovere principi etici e deontologici che siano vincolanti per tutti i professionisti garantendo e vigilando sul loro rispetto;
5. mantenere contatti con Associazioni che perseguono gli stessi fini;
6. perseguire la maggiore qualificazione professionale ai fini di un perfezionamento del servizio, a tutela del cittadino nonché la tutela professionale, morale e giuridica della categoria e favorire l'istituzione di un Albo, Ordine professionale;
7. diffondere e sostenere ad ogni livello e nelle opportune sedi amministrative e legislative le iniziative ritenute interessanti per il settore;
8. collaborare con il Ministero della Salute, con il Ministero del Lavoro, con il Ministero dell'Università, Regioni, Enti e Aziende Sanitarie ed altri Organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e private per promuovere la realizzazione degli scopi sopra citati;
9. elaborare le linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (F.I.S.M.).
10. intrattenere rapporti con Ordini, Albi, Federazioni, Associazioni o Enti Italiani e Stranieri che abbiano obiettivi simili;
11. istituire un fondo di previdenza professionale dedicato alle categorie rappresentate.

TITOLO III - ASSOCIAZIONI FEDERATE

ART. 5

Possono aderire alla Federazione soltanto i soggetti di cui all'art. 3, ovverosia le Associazioni di categoria Nazionali e/o Regionali e le Associazioni/Società Scientifiche il cui scopo ed oggetto istituzionale sia compatibile con lo scopo ed oggetto della presente Federazione, che perseguono le stesse finalità della Federazione e che accettano lo Statuto ed il Regolamento della Federazione. Con l'adesione alla Federazione le Associazioni Federate conferiscono alla stessa i poteri per tutti gli interventi e le iniziative a carattere sovraregionale, nazionale ed internazionale. L'assemblea Nazionale della Federazione, nella sua prima riunione utile, delibera sull'ammissione alla Federazione delle Associazioni, nella persona di un solo rappresentante della Associazione interessata designato con apposita delibera della stessa, che abbiano inoltrato domanda di adesione.

La verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alle Associazioni Federate di cui all'art. 3 rimane a carico dei rispettivi presidenti che ai fini di legge e del presente statuto se ne assumo ogni responsabilità.

Parimenti si assumono la responsabilità inviare ogni sei mesi una rendicontazione dettagliata degli iscritti comprensiva dei nominativi, degli indirizzi, dei titoli abilitanti e dei documenti certificativi del pagamento delle quote associative. Tutti gli associati hanno diritto di poter visionare in qualsiasi momento dette rendicontazioni semestrali che potranno essere pubblicate anche sul sito nazionale della presente Federazione.

In particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della FITELAB, secondo le modalità indicate negli articoli successivi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

ART. 6 Diritti e Doveri delle Associazioni Federate

Le Associazioni federate sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di estinzione o di perdita di qualità di aderente.

Le Associazioni Federate sono tenute, in particolare :

- a) all'osservanza scrupolosa del presente Statuto;
- b) al versamento della quota associativa che sarà determinata annualmente, come pure altri eventuali contributi, dall'Assemblea. Le modalità di versamento saranno dettate dal regolamento interno in applicazione del presente Statuto;
- c) a prestare, se richiesti, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione , purchè in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

ART. 7 Adesione

Le Associazioni che intendono aderire alla Federazione dovranno possedere i requisiti di cui all'art.3 del presente Statuto.

ART. 8 Compiti

Le Associazioni Federate sono autonome, in termini organizzativi e patrimoniali, non rispondono di eventuali obbligazioni della Federazione. Spettano alle Associazioni Federate spetta il compito di svolgere perifericamente le attività dirette al perseguimento degli scopi sociali.

Spettano alle Associazioni Federate Regionali le seguenti attività, previo nulla osta del Presidente della Federazione:

- a) nomine commissioni nei Corsi di laurea universitari;
- b) nomine nelle Commissioni dei Governi regionali.

Possono essere nominati nelle commissioni i soci degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa nonché in servizio attivo.

Eventuali impegni assunti tra Associazioni non investono la Federazione.

ART. 9 Recesso, esclusione

La qualità di Associazione Federate si perde per recesso o esclusione. L'Associazione aderente può sempre recedere dalla Federazione dandone comunicazione scritta al Presidente. L'esclusione dalla Federazione può avvenire quando l'Associazione aderente non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, al pagamento dei contributi ed alle deliberazioni della Federazione o comunque quando sia sia resa immeritevole di appartenervi o per perdita dei requisiti sopra previsti all'art. 3.

I provvedimenti di cui sopra saranno assunti dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto a scrutinio segreto su segnalazione degli organi della federazione.

TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 10

Gli organi della Federazione sono:

- a) Assemblea degli associati
- b) Il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo



- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 Composizione e riunione

L'assemblea è costituita secondo le seguenti modalità:

a) un delegato per ogni Associazione Federata che può coincidere con il Presidente dell'Associazione Federata o con un soggetto da lui delegato.

E' composta dagli associati in regola con le quote associative. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea potrà essere convocato nei sei mesi. Esso si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta un numero di Associati pari a due terzi (2/3).

ART. 12 Delegati.

I Delegati durano in carica 3 anni.

ART. 13 Modalità di convocazione

L'Assemblea viene convocato dal Presidente e/o dalla Giunta esecutiva mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli associati, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della Federazione. E' posto a carico della Federazione l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

ART. 14

L'Assemblea della Federazione è presieduto dal Presidente effettivo, in mancanza dal Vice Presidente Vicario.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituito se è presente almeno i due terzi, più uno, degli associati.

In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 15

L'Assemblea può essere straordinaria ed ordinaria.

ART. 16

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare e modificare lo Statuto della Federazione;
- b) deliberare lo scioglimento della Federazione.

ART. 17

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare la relazione annuale del Direttivo Nazionale;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) nominare il Direttivo Nazionale;
- d) nominare il Presidente della Federazione;
- e) nominare il Collegio dei Probiviri;
- f) nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;
- g) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- h) determinare in linea generale l'attività associativa;
- i) determinare annualmente l'importo della quota associativa.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono raccolte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Congresso. Tale verbale è custodito

dal Segretario della Federazione.

L'Assemblea elegge a maggioranza, tra i convenuti, il Presidente ed il Segretario che ne dirigerà i lavori.

TITOLO VI IL PRESIDENTE

ART. 18 Durata e compiti

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di legge la Federazione e ne ha la firma. Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transazioni, concilio e compromesso, in sede di ordinaria amministrazione. Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VII CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19 Composizione e durata

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente effettivo della Federazione e disci consiglieri di cui un Vice Presidente, sette consiglieri, il segretario e il tesoriere.

Il Presidente e i Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare uno o più Consiglieri, il Congresso Nazionale provvederà alla loro sostituzione. I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del triennio in corso. Tutte le altre cariche, a tutti i livelli, nazionale e regionale hanno la durata di tre anni.

I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 20

Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri del Direttivo Nazionale, comporta le dimissioni dell'intero Direttivo. In questo caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, il Congresso Straordinario, al fine di provvedere all'elezione del nuovo Direttivo Nazionale.

ART. 21

Il Direttivo Nazionale si riunisce, almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente, ed ogni qualvolta egli lo reputi opportuno.

Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Direttivo Nazionale, entro venti giorni, su eventuale richiesta di almeno tre Consiglieri Nazionali.

ART. 22

Il Direttivo Nazionale è l'organo direttivo permanente della Federazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea, spettandogli tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare:

- a) su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri il Vice Presidente,
- c) su proposta del Presidente, nominare il Segretario Generale e il tesoriere
- e) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) dar corso alle deliberazioni dell'Assemblea;
- h) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor e per l'organizzazione delle molteplici attività federative (rivista, convegni, congressi, corsi di formazione, ecc.). Le commissioni non avranno potere decisionale, salvo speciale autorizzazione del Direttivo Nazionale che potrà delegare, in casi speciali e particolari, tutti i poteri da queste espressamente richieste. Delle commissioni possono anche far parte persone estranee al Consiglio o alla categoria.



i) istituire un regolamento interno;

ART. 23

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Le riunioni del Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 24

Il Presidente viene eletto in Assemblea. Esso rappresenta legalmente la Federazione a tutti gli effetti nei confronti dei terzi anche in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente Vicario.

La firma e la rappresentanza del Vice Presidente Vicario fa piena prova rispetto a terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 25 Compiti Segretario e Tesoriere

- a) al Segretario Generale spetta di svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente;
- b) al Tesoriere spetta di svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo Nazionale;

ART. 26 Collegio dei Sindaci revisori.

a) Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, i quali subentrano nella funzione degli effettivi solo in caso di loro impedimento o assenza giustificata, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente entro otto (8) giorni dalle elezioni. Al Collegio spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica - finanziaria dell'Ente. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha autonomia di controllo e si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno ed esso presenta annualmente all'Assemblea una relazione scritta sul bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 27 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Collegio dei Probiviri spettano i poteri sanciti dall'art. 9 ultimo comma del presente Statuto.


TITOLO VII - MEZZI FINANZIARI DELLA FEDERAZIONE

ART. 28

I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti da:

- a) donazioni, legati, contributi privati;
- b) sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;
- c) quote di iscrizione e contributi degli associati;
- d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;
- e) beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

E' fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di ge-



stione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

ART. 29

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale il rendiconto economico e finanziario della Federazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO

ART. 30

Per le modifiche del presente Statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) degli iscritti.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 31

Lo scioglimento della Federazione Italiana è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) di questi. In caso di approvazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32 Regolamento

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da approvarsi da parte dell'Assemblea.

ART. 33

Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

ART. 34

La Federazione terrà, a cura del Direttivo Nazionale:

- un libro associati;
- un libro verbali del Congresso;
- un libro verbali Direttivo Nazionale;
- un libro inventari.

A cura del Collegio dei Probiviri sarà tenuto un libro verbali delle deliberazioni del Collegio stesso.

Gli Associati avranno diritto di esaminare i suddetti libri e di ottenerne estratti a proprie spese.

Le risultanze dei detti libri faranno piena prova nei rapporti tra Associati e nei confronti di terzi.


F.to: Daniela Ciuffi

F.to: Rossi Luca

F.to: Amato Tommaso

F.to: Aida Nodi

F.to: Assuntina Del Grosso



F.to: Laganà Carmelo
F.to: Aldo Giuseppe Chimirri
F.to: Ponzo Andrea
F.to: Antonio Francesco Papasso
F.to: Roberto Senise
F.to: Clemente Maniaci
F.to: Madonia Giovanni
F.to: Randazzo Francesco
F.to: Salvatore Ricca
F.to: Lo Verso Raffaella
F.to: Paola Di Marco
F.to: Elisabetta Piccioni
F.to: Marco Zucchiatti
F.to: Donato Bochicchio
F.to: Antonio Giuseppe Bianculli
F.to: Amalia Magaldi
F.to: Fernando Panico
F.to: Gnerre Musto Carmine
F.to: Cifarelli Genoveffa
F.to: Fulvia Pasi
F.to: Luca Boccafogli
F.to: Loredana Bonelli
F.to: Elvezia Brignoli
F.to: Canal Barbara
F.to: Mattiuzzi Valerio
F.to: Emidio Delle Fate
F.to: Bazzucchi Giancarlo
F.to: Giuliano Bettelli
F.to: Silvia Covalovo
F.to: Valerio VANGHETTI - Notaio

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -
COMPOSTA DI DIECI FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGINALE
FIRMATO A NORMA DI LEGGE.**

ROMA, 6 OTTOBRE 2009

